



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Padre scopre che il figlio non è suo: la madre deve risarcirlo?

Autore: Redazione | 05/04/2019



## ***Risarcimento danni per il tradimento: quando scatta?***

Un bel giorno un uomo scopre che il figlio avuto dalla moglie non è, in realtà, suo. L'azione di disconoscimento è ormai prescritta perché sono decorsi cinque anni dalla nascita del bambino. Bambino che, quindi, per la legge, si considererà ormai per sempre come se fosse suo figlio. A questo punto l'uomo decide di fare causa all'ex moglie per chiederle il risarcimento. Non gli basta cioè la separazione con

addebito oramai intervenuta a carico della donna. Vuole anche dei soldi per avergli nascosto la relazione adulterina e la vera paternità del neonato. Lo può fare? **Se il padre scopre che il figlio non è suo, la madre deve risarcirlo?** Anche questa domanda trova una risposta nelle parole della Cassazione. In una recente sentenza **[1]**, difatti, la Corte ha deciso il caso di un uomo che chiedeva il risarcimento all'ex moglie per essere stato tradito di nascosto e per avergli oscurato il fatto che il figlio era, in realtà, di un altro uomo.

## Figlio di un altro uomo e risarcimento

Secondo la Corte, la rivelazione che il figlio della coppia è in realtà frutto dell'unione tra la donna e un altro uomo non è sufficiente a far scattare il risarcimento del danno. E difatti il risarcimento scatta solo quando le modalità del tradimento sono state tali da ledere la reputazione del coniuge tradito, non anche per l'infedeltà in sé e per sé. Insomma, ciò che il risarcimento può compensare è solo il danno all'immagine e non certo la frustrazione per aver scoperto l'adulterio.

Sul punto leggi [Risarcimento danni per l'infedeltà coniugale](#) e [Disconoscimento paternità: termini](#).

## Tradimento e risarcimento

Il coniuge può agire contro l'altro colpevole della violazione dei doveri matrimoniali se tale violazione si traduce nell'aggressione a diritti fondamentali della persona per chiedere un risarcimento dei danni subiti.

Si ammette la richiesta sia dei danni patrimoniali, sia di quelli non patrimoniali in quanto la tesi maggioritaria li ritiene risarcibili quando l'illecito lede dei valori costituzionalmente protetti. Di regola la richiesta di risarcimento è contestuale alla richiesta di addebito della separazione, ma le due domande sono autonome e distinte, non cumulabili nello stesso giudizio.

La richiesta di risarcimento danni da separazione è affrontata soprattutto in relazione alle violazioni dell'obbligo di **fedeltà matrimoniale**.

Secondo la giurisprudenza tale violazione può essere fonte di danno patrimoniale e non patrimoniale per l'altro coniuge solo quando c'è stata una offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. Non rileva cioè il fatto della relazione extraconiugale di

per sé considerata; per configurare gli estremi del danno ingiusto rilevano invece gli aspetti esteriori dell'adulterio (magari particolarmente offensivi e oltraggiosi), come ad esempio il discredito determinato dall'adulterio sull'attività lavorativa del coniuge.

## Note

[1] Cass. ord. n. 9065/19 del 2.04.2019.

## Sentenza

### **Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 17 luglio 2018 - 2 aprile**

**2019, n. 9065** Presidente Armano - Relatore Scarano Svolgimento del processo

Con sentenza del 19/5/2017 la Corte d'Appello di Torino, rigettato quello in via incidentale spiegato dal sig. Gi. Go., in accoglimento del gravame interposto dalla sig.ra Da. Te. e in conseguente integrale riforma della pronunzia Trib. Vercelli 27/10/2014, ha rigettato la domanda nei confronti di quest'ultima dal primo proposta di risarcimento di danni lamentati in conseguenza della violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della medesima. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Go. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Te.. Motivi della decisione Con il 1. motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1226 c.c., in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 3, c.p.c.. Con il 2. motivo denuncia «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», in riferimento all'art. 360, 1. co. n. 5, c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1. co. n. 6, c.p.c. atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [es., all'«atto di citazione notificato in data 30/03/2012», ai «comportamenti inadatti ad una vita coniugale normale» della moglie, alla «progressivamente affievolita ... comunione spirituale tra i coniugi», al «conseguente logoramento dei rapporti personali», alla «convivenza ... divenuta intollerabile», al «vivere separati», ai «contatti per poter addivenire ad una eventuale separazione consensuale», al «fax inviato dal legale della sig.ra Te.», alla «rivelazione ... che Matteo non è figlio biologico del sig. Go. bensì di altra persona», alla sentenza del Tribunale di Vercelli di «Misconoscimento di paternità», ai «verbali della causa di separazione», alla «proposta transattiva»] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente ( per la parte strettamente d'interesse in questa sede ) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass.,

16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851). A tale stregua, l'accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dalla corte di merito nell'impugnata sentenza rimangono invero non idoneamente censurate dall'odierno ricorrente. E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Non può per altro verso sottacersi che, al di là della formale intestazione del motivo, il ricorrente prospetta in realtà doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1. co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà della motivazione ovvero l'omesso e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312). A tale stregua, risulta allora dal ricorrente inammissibilmente richiesta una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie

quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, n. 4, c.p.c. in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932 ). Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c. il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del contro ricorrente. Ai sensi dell'art. 13, 1. co. quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.